



Bruxelles, 14 giugno 2022
(OR. en)

10139/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0391(COD)**

**COPEN 237
JAI 872
EUROJUST 74
CODEC 897**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9166/22
n. doc. Comm.:	14684/21 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, sulla quale il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale nella 3878^a sessione tenutasi il 9 e 10 giugno 2022.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al tempo stesso, l'Unione deve garantire che tale spazio comune resti un luogo sicuro. Tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo.

- (2) Si tratta di un compito particolarmente impegnativo laddove la criminalità assume una dimensione transfrontaliera sul territorio di più Stati membri e/o paesi terzi. In tali situazioni gli Stati membri devono poter unire le loro forze e le loro azioni per poter svolgere in modo efficace ed efficiente, a livello transfrontaliero, indagini e azione penale, per le quali lo scambio di informazioni e di prove è fondamentale. Uno degli strumenti più incisivi ai fini di tale cooperazione transfrontaliera è rappresentato dalle squadre investigative comuni (SIC), che consentono una collaborazione e comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie e di contrasto di diversi Stati membri ed eventualmente di paesi terzi per organizzare azioni ed indagini nel modo più fruttuoso. Le SIC vengono costituite, per uno scopo determinato e una durata limitata, dalle autorità competenti di due o più Stati membri ed eventualmente di paesi terzi per svolgere congiuntamente indagini penali con incidenza transfrontaliera.
- (3) L'*acquis* dell'Unione prevede due quadri giuridici per la creazione di SIC con la partecipazione di almeno due Stati membri: la decisione quadro 2002/465/GAI¹ del Consiglio e l'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea². I paesi terzi possono essere coinvolti come parti nelle SIC laddove esista una base giuridica per tale partecipazione, come l'articolo 20 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959³ e l'articolo 5 dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America⁴.

¹ Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

² GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

³ STE n. 182.

⁴ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

- (4) I quadri giuridici esistenti a livello dell'Unione europea non stabiliscono le modalità di scambio di informazioni e di comunicazione fra i soggetti partecipanti alle SIC. Tali soggetti raggiungono un accordo sugli scambi di informazioni e sulla comunicazione in base alle esigenze e ai mezzi disponibili. Manca tuttavia un apposito canale sicuro ed efficace di cui tutti i partecipanti potrebbero avvalersi e attraverso cui potrebbero prontamente scambiare ampie quantità di informazioni e di prove o instaurare una comunicazione sicura ed efficace. Non esiste inoltre un sistema di ausilio alla gestione quotidiana delle SIC, compresa la tracciabilità delle prove scambiate fra i partecipanti.
- (5) Alla luce delle crescenti possibilità di infiltrazione della criminalità nei sistemi di tecnologia dell'informazione (IT), la situazione attuale potrebbe ostacolare l'efficacia e l'efficienza delle indagini transfrontaliere come pure compromettere e rallentare le indagini e l'esercizio dell'azione penale, con un conseguente incremento di costi. Le autorità giudiziarie e di contrasto, in particolare, devono garantire che i loro sistemi siano il più possibile sicuri e che tutti i membri della SIC possano collegarsi e interagire facilmente, indipendentemente dai loro sistemi nazionali.
- (6) La rapidità e l'efficienza degli scambi fra i soggetti partecipanti alle SIC potrebbero aumentare significativamente grazie alla creazione di una specifica piattaforma informatica come ausilio al loro funzionamento. È pertanto necessario stabilire delle norme per l'istituzione di una piattaforma informatica centralizzata ("piattaforma di collaborazione per le SIC") a livello dell'Unione per aiutare le SIC a lavorare insieme, a comunicare in sicurezza e a condividere informazioni e prove.

- (7) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe venire utilizzata solo quando una delle basi giuridiche dell'Unione è, fra l'altro, una base giuridica per le SIC. Per tutte le SIC fondate esclusivamente su basi giuridiche internazionali, la piattaforma, finanziata dal bilancio dell'Unione e sviluppata in base alla legislazione dell'Unione, non dovrebbe essere utilizzata. Tuttavia, qualora un paese terzo sia parte di un accordo SIC che, oltre alla base giuridica internazionale, enumeri una delle basi giuridiche dell'Unione, le sue autorità competenti dovrebbero essere considerate membri della SIC.
- (8) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere utilizzata su base volontaria. Tuttavia, dato il suo valore aggiunto per le indagini transfrontaliere, il suo uso è fortemente incoraggiato. L'uso o meno della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe pregiudicare la legalità delle altre forme di comunicazione o di scambio di informazioni né dovrebbe incidere su di esse, e non dovrebbe cambiare le modalità di costituzione, organizzazione o funzionamento delle SIC. L'istituzione della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe avere ripercussioni sulle basi giuridiche su cui queste poggiano, né sulle norme procedurali nazionali applicabili alla raccolta e all'uso delle prove ottenute. La piattaforma dovrebbe solo fornire uno strumento informatico sicuro per migliorare la cooperazione e l'efficienza delle SIC.
- (9) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe interessare la fase operativa e post-operativa di una squadra, dal momento in cui i suoi membri firmano il pertinente accordo SIC fino al completamento della valutazione della SIC. Poiché i soggetti partecipanti al processo di costituzione di una SIC non corrispondono ai membri della SIC una volta creata, il processo di costituzione di una SIC, soprattutto il negoziato riguardante il contenuto e la firma dell'accordo SIC, non dovrebbe essere gestito dalla piattaforma di collaborazione. Tuttavia, vista la necessità di disporre di uno strumento elettronico come ausilio per il processo di firma di una SIC, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di inserire tale processo nel sistema digitale di scambio di prove elettroniche (e-Evidence Digital Exchange System, eEDES).

- (10) I membri di ogni SIC che si avvale dell'apposita piattaforma di collaborazione dovrebbero essere incoraggiati a effettuare una valutazione della squadra, durante la fase operativa della stessa oppure alla sua conclusione, utilizzando gli strumenti previsti dalla piattaforma.
- (11) L'esistenza di un accordo SIC, che può anche comprendere allegati, dovrebbe essere un presupposto indispensabile per l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il contenuto di tutti i futuri accordi SIC dovrebbe essere adattato per tenere conto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
- (11 bis) La rete delle SIC ha elaborato un modello di accordo⁵ che comprende allegati, al fine di facilitare la costituzione di SIC⁶. Il contenuto del modello di accordo e dei relativi allegati dovrebbe essere adattato per tenere conto della decisione di utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC e delle norme di accesso alla piattaforma.
- (12) Da un punto di vista operativo, la piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere composta da spazi di collaborazione isolati, creati per ogni singola SIC ospitata sulla piattaforma.
- (13) Da un punto di vista tecnico la piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere accessibile tramite una connessione sicura via Internet, e dovrebbe comportare un sistema di informazione centralizzato accessibile attraverso un portale web, un software di comunicazione per dispositivi mobili e fissi, e un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e gli strumenti informatici rilevanti, come ausilio al funzionamento delle SIC e gestito dal segretariato della rete delle SIC.

⁵ GU C 18 del 19.1.2017, pag. 1.

⁶ GU C 44 del 28.1.2022, pag. 2.

- (14) Lo scopo della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere facilitare il coordinamento e la gestione quotidiana di una squadra, garantire lo scambio e la conservazione temporanea di informazioni operative e di prove, consentire una comunicazione sicura e la tracciabilità delle prove, e supportare il processo di valutazione di una SIC. Tutti i soggetti partecipanti alle SIC dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare tutte le funzionalità della piattaforma di collaborazione e a sostituire il più possibile i canali di comunicazione e di scambio di dati attualmente utilizzati.
- (15) La piattaforma di collaborazione per le SIC integra gli strumenti esistenti che consentono lo scambio sicuro di dati fra autorità giudiziarie e autorità di contrasto, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA).
- (16) Le funzionalità di comunicazione della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere fornite da un software che consenta una comunicazione non tracciabile, conservata localmente sui dispositivi degli utenti.
- (17) Dovrebbe essere garantita un'apposita funzione che consenta lo scambio di informazioni operative e di prove, compresi file di grosse dimensioni, mediante un meccanismo di caricamento/scaricamento progettato per conservare i dati a livello centrale solo per il limitato periodo di tempo necessario al loro trasferimento tecnico. Non appena scaricati da tutti gli indirizzi, i dati dovrebbero essere automaticamente cancellati dalla piattaforma di collaborazione per le SIC.

- (18) Data la sua esperienza di gestione di sistemi su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, dovrebbe essere incaricata della progettazione, dello sviluppo e del funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC utilizzando le funzioni esistenti di SIENA e altre funzioni di Europol per garantire la complementarità e, se del caso, l'interoperabilità. Pertanto il mandato di eu-LISA dovrebbe essere modificato per tenere conto di tali nuovi compiti e l'Agenzia dovrebbe ricevere finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a norma del presente regolamento. A tale riguardo, dovrebbero essere stabilite norme sulle responsabilità di eu-LISA come Agenzia incaricata dello sviluppo, del funzionamento tecnico e della manutenzione della piattaforma di collaborazione per le SIC.
- (19) Nella progettazione della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA dovrebbe garantire che i dati detenuti dalle autorità di contrasto possano, se necessario, essere facilmente trasmessi da SIENA alla piattaforma di collaborazione per le SIC.

⁷ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

- (20) Dall'istituzione della rete di esperti nazionali sulle squadre investigative comuni ("rete delle SIC") conformemente al documento 11037/05 del Consiglio⁸, il segretariato della rete delle SIC coadiuva il lavoro di tale rete organizzando riunioni annuali e formazioni, raccogliendo e analizzando le relazioni di valutazione delle SIC e gestendo i programmi di finanziamento delle SIC di Eurojust. Dal 2011 il segretariato della rete delle SIC è ospitato da Eurojust come unità distinta. Per consentire al segretariato della rete delle SIC di aiutare gli utenti nell'applicazione pratica della piattaforma di collaborazione per le SIC, e fornire sostegno tecnico e amministrativo agli amministratori dello spazio SIC, Eurojust dovrebbe disporre di personale adeguato assegnato al segretariato della rete delle SIC.
- (21) Dato che attualmente esistono strumenti informatici di ausilio al funzionamento delle SIC, che sono ospitati presso Eurojust e gestiti dal segretariato della rete delle SIC, è necessario collegare la piattaforma di collaborazione per le SIC con tali strumenti per facilitare la gestione delle squadre investigative comuni. A tal fine Eurojust dovrebbe garantire il necessario adattamento tecnico dei suoi sistemi per istituire tale collegamento. Eurojust dovrebbe essere dotato di finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a riguardo.
- (22) Onde garantire una chiara assegnazione di diritti e compiti dovrebbero essere stabilite norme sulle responsabilità degli Stati membri, di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, comprese le condizioni a cui tali soggetti possono utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC a fini operativi.

⁸ Consiglio dell'Unione europea, Risultato dei lavori del comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale del 7 e 8 luglio 2005, punto 7 dell'ordine del giorno: Squadre investigative comuni - Proposta di designazione di esperti nazionali, 11037/05.

- (23) Il presente regolamento stabilisce i dettagli relativi al mandato, alla composizione e agli aspetti organizzativi di un consiglio di gestione del programma che dovrebbe essere istituito dal consiglio di amministrazione di eu-LISA. Il consiglio di gestione del programma dovrebbe garantire l'adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. È inoltre necessario stabilire i dettagli relativi al mandato, alla composizione e agli aspetti organizzativi di un gruppo consultivo che dovrebbe essere istituito da eu-LISA allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa alla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare nell'ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.
- (24) Il presente regolamento stabilisce le norme di accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC e le necessarie garanzie. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero essere incaricati della gestione dei diritti d'accesso ai singoli spazi di collaborazione SIC. Dovrebbero essere incaricati di gestire l'accesso degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC durante le fasi operative e post-operative delle squadre investigative comuni, sulla base dell'accordo SIC. Gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter trasferire i loro compiti tecnici e amministrativi al segretariato della rete delle SIC, fatta eccezione per la verifica dei dati caricati da paesi terzi.
- (25) Tenuto conto del carattere sensibile dei dati operativi scambiati fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, detta piattaforma dovrebbe garantire un livello di sicurezza elevato. eu-LISA dovrebbe adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dello scambio dei dati utilizzando solidi algoritmi di crittografia end-to-end per criptare i dati in transito o a riposo.

- (26) Il presente regolamento stabilisce le norme sulla responsabilità degli Stati membri, di eu-LISA, di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'OLAF e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione riguardo a danni materiali o immateriali che si verificano come conseguenza di qualsiasi atto incompatibile con esso. Per quanto riguarda i paesi terzi, le clausole di responsabilità per danni materiali o immateriali dovrebbero essere contenute nei rispettivi accordi SIC.
- (27) Il presente regolamento prevede inoltre specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati, riguardanti sia i dati operativi che i dati non operativi, necessarie per integrare le disposizioni in vigore e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.
- (28) Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, è d'applicazione la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Per quanto riguarda il trattamento da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nel contesto del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (28 bis) Ciascuna autorità nazionale competente di uno Stato membro e, se del caso, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF o qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione dovrebbe essere responsabile individualmente del trattamento dei dati personali operativi che carica sulla piattaforma di collaborazione per le SIC, nonché del trattamento dei dati personali operativi che scarica da tale piattaforma.
- (29) Conformemente all'accordo SIC, gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter concedere l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai paesi terzi che sono parti di un accordo SIC. Qualsiasi trasferimento di dati personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali nel contesto di un accordo SIC è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/680. Gli scambi di dati operativi con i paesi terzi dovrebbero essere limitati a quelli necessari per conseguire gli obiettivi dell'accordo SIC.
- (30) Qualora una squadra investigativa comune abbia più amministratori dello spazio SIC, essi, non appena creato lo spazio di collaborazione SIC che include i paesi terzi, dovrebbero concordare chi di loro sarà il titolare del trattamento dei dati caricati da tali paesi terzi.
- (31) eu-LISA dovrebbe garantire che l'accesso al sistema di informazione centralizzato e tutti i trattamenti di dati nel sistema di informazione centralizzato siano registrati al fine di monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati, nonché a fini di verifica interna.
- (32) Il presente regolamento impone a eu-LISA obblighi di informazione sullo sviluppo e sul funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC rispetto agli obiettivi concernenti la programmazione, i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, la sicurezza e la qualità del servizio. La Commissione dovrebbe inoltre effettuare una valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC quattro anni dopo l'entrata in funzione della stessa e successivamente ogni quattro anni.

- (33) Ciascuno Stato membro, così come Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione dovrebbero sostenere i propri costi per l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC.
- (34) Al fine di stabilire le condizioni per lo sviluppo tecnico e l'attuazione della piattaforma di collaborazione per le SIC è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (35) La Commissione dovrebbe determinare la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta che siano stati adottati gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma stessa, e che eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale della piattaforma, in cooperazione con gli Stati membri.
- (36) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire l'efficace ed efficiente cooperazione, comunicazione e scambio di informazioni e di prove fra i membri della SIC, Eurojust, Europol, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, stabilendo norme comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (38) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con lettera del 7 aprile 2022 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (39) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 25 gennaio 2022.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento:

- a. istituisce una piattaforma informatica (la "piattaforma di collaborazione per le SIC"), da utilizzarsi su base volontaria, per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti partecipanti alle squadre investigative comuni ("SIC") costituite sulla base dell'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, o della decisione quadro 2002/465/GAI;
- b. stabilisce le norme sulla ripartizione delle responsabilità fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC e l'Agenzia responsabile dello sviluppo e della manutenzione di tale piattaforma;
- c. fissa le condizioni alle quali gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC possono avere accesso a tale piattaforma;
- d. stabilisce specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati, necessarie per integrare le disposizioni in vigore e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni, compresi i dati personali, nel contesto di una SIC. Ciò comprende lo scambio e la conservazione di dati operativi come pure di dati non operativi. Il presente regolamento si applica alla fase operativa e post-operativa di una squadra investigativa comune, a partire dal momento in cui i suoi membri firmano il pertinente accordo SIC fino al completamento della valutazione della SIC.
2. Il presente regolamento non modifica né incide in altro modo sulle disposizioni giuridiche vigenti relative all'istituzione, alla conduzione o alla valutazione delle SIC.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "sistema di informazione centralizzato": un sistema informatico centrale in cui avvengono la conservazione e il trattamento dei dati relativi alle SIC;
- 2) "software di comunicazione": un software che facilita l'accesso remoto ai sistemi e lo scambio di file e messaggi in formato testo, audio o video fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;

- 3) "autorità competenti": le autorità degli Stati membri competenti a far parte di una SIC costituita conformemente all'articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI e dell'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, la Procura europea quando agisce nell'esercizio delle sue competenze ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, come pure le autorità competenti di un paese terzo quando sono parti di un accordo SIC in virtù di una base giuridica supplementare;
- 4) "membri della SIC": i rappresentanti delle autorità competenti di cui al punto 3;
- 5) "utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC": i membri della SIC, Eurojust, Europol, l'OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione;
- 6) "spazio di collaborazione SIC": uno spazio isolato individuale per ciascuna SIC ospitata sulla piattaforma di collaborazione per le SIC;
- 7) "amministratore dello spazio SIC": un membro della SIC di uno Stato membro o un membro della SIC della Procura europea, designato in un accordo SIC, responsabile dello spazio di collaborazione SIC;
- 8) "dati operativi": le informazioni e le prove trattate dalla piattaforma di collaborazione per le SIC durante la fase operativa di una SIC come ausilio alle indagini e all'azione penale transfrontaliere;
- 9) "dati non operativi": dati amministrativi trattati dalla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare per facilitare la gestione della SIC e la cooperazione quotidiana fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Articolo 4

Architettura tecnica della piattaforma di collaborazione per le SIC

La piattaforma di collaborazione per le SIC consta di:

- a) un sistema di informazione centralizzato, che consente la conservazione temporanea dei dati a livello centrale;
- b) un software di comunicazione, che consente la conservazione sicura dei dati di comunicazione sui dispositivi degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;
- c) un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e gli strumenti informatici rilevanti, ausilio al funzionamento delle SIC e gestiti dal segretariato della rete delle SIC.

Articolo 5

Finalità della piattaforma di collaborazione per le SIC

1. La finalità della piattaforma di collaborazione per le SIC è facilitare:
 - a) il coordinamento e la gestione quotidiana di una SIC, tramite una serie di funzioni di supporto alle procedure amministrative e finanziarie all'interno della squadra;
 - b) lo scambio e la conservazione temporanea di dati operativi, compresi file di grosse dimensioni, tramite una funzione di caricamento e scaricamento;
 - c) la sicurezza delle comunicazioni, tramite una funzione di messaggistica istantanea, chat, e conferenze audio e video;
 - d) la tracciabilità degli scambi di prove, tramite un meccanismo di registrazione delle attività che consente di seguire tutte le prove scambiate attraverso la piattaforma di collaborazione per le SIC;
 - e) la valutazione della SIC, tramite uno specifico processo di valutazione collaborativo.
2. Il sistema di informazione centralizzato è ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.

CAPO II

Sviluppo e gestione operativa

Articolo 6

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC quanto prima, in particolare gli atti riguardanti:

- a) l'elenco delle funzionalità necessarie per il coordinamento e la gestione quotidiana di una SIC;
- b) l'elenco delle funzionalità necessarie per la sicurezza delle comunicazioni;
- c) le specifiche operative del collegamento di cui all'articolo 4, lettera c);
- d) la sicurezza ai sensi dell'articolo 15;
- e) i registri tecnici ai sensi dell'articolo 21;
- f) le statistiche tecniche ai sensi dell'articolo 22;
- g) i requisiti di funzionamento e di disponibilità della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Responsabilità di eu-LISA

1. L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA") stabilisce la progettazione dell'architettura fisica della piattaforma di collaborazione per le SIC, comprese le specifiche tecniche e l'evoluzione sulla base delle decisioni prese conformemente all'articolo 6. La progettazione è approvata dal suo consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione.
2. eu-Lisa è responsabile dello sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.
3. eu-LISA mette il software di comunicazione a disposizione degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.
4. eu-LISA sviluppa e realizza la piattaforma di collaborazione per le SIC quanto prima dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dopo l'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6.
5. eu-LISA garantisce che la piattaforma di collaborazione per le SIC sia gestita conformemente al presente regolamento, agli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, nonché conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

6. eu-LISA è responsabile della gestione operativa della piattaforma di collaborazione per le SIC. La gestione operativa della piattaforma di collaborazione per le SIC consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantirne l'operatività in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che tale piattaforma funzioni a un livello soddisfacente conformemente alle specifiche tecniche.
7. eu-LISA assicura la formazione sull'uso pratico della piattaforma di collaborazione per le SIC.
8. eu-LISA non ha accesso agli spazi di collaborazione SIC.
9. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹², eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati registrati nel sistema di informazione centralizzato adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che ha lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le sue attività.

Articolo 8

Responsabilità degli Stati membri

Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni tecniche necessarie per l'accesso delle proprie autorità competenti alla piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al presente regolamento.

¹² Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Articolo 9

Responsabilità degli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione

1. Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione adottano le disposizioni tecniche necessarie che permettono loro di accedere alla piattaforma di collaborazione per le SIC.
2. Eurojust è responsabile del necessario adattamento tecnico dei suoi sistemi, richiesto per istituire il collegamento di cui all'articolo 4, lettera c).

Articolo 10

Consiglio di gestione del programma

1. Prima della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma.
2. Il consiglio di gestione del programma è costituito da dieci membri come segue:
 - a) otto membri nominati dal consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente del gruppo consultivo di cui all'articolo 11;
 - c) un membro nominato dalla Commissione.
3. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA garantisce che i membri da esso nominati al consiglio di gestione del programma dispongano dell'esperienza e delle competenze necessarie in termini di sviluppo e gestione di sistemi IT a sostegno delle autorità giudiziarie.

4. eu-LISA partecipa ai lavori del consiglio di gestione del programma. A tal fine, rappresentanti di eu-LISA prendono parte alle riunioni del consiglio di gestione del programma allo scopo di riferire in merito ai lavori relativi alla progettazione e allo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC e a eventuali altri lavori e attività correlati.
5. Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Esso garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il consiglio di gestione del programma presenta regolarmente e se possibile mensilmente, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di gestione del programma stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare disposizioni concernenti la presidenza, i luoghi di riunione, la preparazione delle riunioni, l'ammissione di esperti alle riunioni, e i piani di comunicazione atti a garantire che siano tenuti completamente informati i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione.
7. La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro.
8. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.

Articolo 11

Gruppo consultivo

1. eu-LISA istituisce un gruppo consultivo allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa alla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare nell'ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

2. In fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il gruppo consultivo è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del segretariato della rete delle SIC. È presieduto da eu-LISA. Esso:
 - a) si riunisce regolarmente, se possibile almeno una volta al mese, fino all'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC;
 - b) dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma;
 - c) fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma.

CAPO III

Creazione degli spazi di collaborazione SIC e accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC

Articolo 12 bis

Creazione degli spazi di collaborazione SIC

1. Qualora un accordo SIC preveda l'utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al presente regolamento, per ogni squadra investigativa comune è creato uno spazio di collaborazione SIC sulla piattaforma di collaborazione per le SIC.
2. L'accordo stabilisce le norme per l'accesso delle autorità competenti al pertinente spazio di collaborazione SIC e può prevedere che agli organi, agli uffici e alle agenzie competenti dell'Unione e, se del caso, ai paesi terzi che hanno firmato l'accordo sia concesso l'accesso al pertinente spazio di collaborazione SIC. L'accordo SIC stabilisce le norme per tale accesso, conformemente al presente regolamento.

3. Lo spazio di collaborazione SIC è aperto dall'amministratore o dagli amministratori dello spazio SIC, con l'assistenza tecnica di eu-LISA.
4. Se i membri della SIC hanno deciso di non utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC al momento della firma dell'accordo SIC, ma convengono di iniziare a utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC durante le attività delle squadre investigative comuni, l'accordo SIC, se non prevede già tale possibilità, è modificato e si applicano i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo. Nel caso in cui i membri della SIC convengano di interrompere l'utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC durante le attività delle squadre investigative comuni, l'accordo SIC è modificato, se tale possibilità non è già inclusa nell'accordo.

Articolo 12 ter

Designazione e ruolo dell'amministratore dello spazio SIC

1. Se l'accordo SIC prevede l'utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC, uno o più amministratori dello spazio SIC sono designati nell'accordo SIC tra i membri della SIC degli Stati membri o il membro della SIC della Procura europea.
2. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC gestiscono i diritti di accesso allo spazio di collaborazione SIC degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, conformemente all'accordo SIC.
3. L'accordo SIC può prevedere che il segretariato della rete delle SIC abbia accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini di sostegno tecnico e amministrativo, compresa la gestione dei diritti di accesso. In tali situazioni, come concordato dai membri della SIC, l'amministratore dello spazio SIC concede al segretariato della rete delle SIC l'accesso allo spazio di collaborazione SIC.

Articolo 12 quater

Accesso agli spazi di collaborazione SIC da parte delle autorità competenti degli Stati membri e della Procura europea

Conformemente al pertinente accordo SIC, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC alle autorità competenti designate in tale accordo SIC.

Articolo 13

Accesso degli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione agli spazi di collaborazione SIC

Conformemente al pertinente accordo SIC, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono l'accesso, nella misura necessaria, a uno spazio di collaborazione SIC:

- a) a Eurojust, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³;
- b) a Europol, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;
- c) all'OLAF, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e

¹³ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (GU L 295 del 21.11.2018, p. 138).

¹⁴ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (GU L 135 del 24.5.2016, p. 53).

¹⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

- d) ad altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti nei loro atti di base.

Articolo 14

Accesso agli spazi di collaborazione SIC da parte delle autorità competenti di paesi terzi

1. Conformemente al pertinente accordo SIC, e per le finalità elencate all'articolo 5, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC alle autorità competenti di paesi terzi che hanno firmato tale accordo SIC.
2. Ogniqualvolta i membri della SIC degli Stati membri e, quando partecipa, il membro della SIC della Procura europea caricano dati operativi in uno spazio di collaborazione SIC affinché siano scaricati da un paese terzo, il pertinente membro della SIC degli Stati membri o il membro della SIC della Procura europea verifica che i dati da essi rispettivamente caricati siano limitati a quanto necessario ai fini del pertinente accordo SIC e siano soggetti alle condizioni ivi stabilite.
3. Ogniqualvolta un paese terzo carica dati operativi in uno spazio di collaborazione SIC, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC verificano che tali dati siano limitati a quanto necessario ai fini dell'accordo SIC e siano soggetti alle condizioni ivi stabilite, prima che possano essere scaricati da altri utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.
4. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l'accesso a uno spazio di collaborazione delle SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo V della direttiva 2016/680.
5. La Procura europea, quando agisce nell'ambito delle sue competenze di cui agli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, provvede affinché i suoi trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l'accesso a uno spazio di collaborazione delle SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 80 a 84 del regolamento (UE) 2017/1939.

CAPO IV

Sicurezza e responsabilità

Articolo 15

Sicurezza

1. eu-LISA adotta le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare un livello elevato di cibersecurity della piattaforma di collaborazione per le SIC e la sicurezza delle informazioni dei dati su tale piattaforma, in particolare al fine di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati operativi e non operativi conservati nel sistema di informazione centralizzato.
2. eu-LISA impedisce l'accesso non autorizzato alla piattaforma di collaborazione per le SIC, e garantisce che le persone autorizzate ad accedere a tale piattaforma abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, eu-LISA adotta un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, per garantire che il sistema di informazione centralizzato possa, in caso di interruzione, essere ripristinato.
4. eu-LISA controlla l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente articolo e adotta le necessarie misure di carattere organizzativo relative alla verifica e alla verifica interna per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 16

Responsabilità

1. Ogni Stato membro, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF, o altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione sono ritenuti rispettivamente responsabili di eventuali danni causati alla piattaforma di collaborazione per le SIC conseguenti all'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA ometta di adottare misure ragionevolmente idonee a evitare i danni o a ridurne al minimo gli effetti.
2. Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dal diritto dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte nei confronti di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'OLAF o di altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione per il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dai loro rispettivi strumenti giuridici costitutivi.

CAPO V

Protezione dei dati

Articolo 17

Periodo di conservazione dei dati operativi

1. I dati operativi relativi a ciascuno spazio di collaborazione SIC sono conservati nel sistema di informazione centralizzato per il tempo necessario a tutti gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC per completare il processo di scaricamento. Il periodo di conservazione non supera le quattro settimane.
2. Quando tutti gli utenti hanno completato il processo di scaricamento o, al più tardi, allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, la registrazione dei dati è automaticamente cancellata dal sistema centralizzato.

Articolo 18

Periodo di conservazione dei dati non operativi

1. Quando è prevista una valutazione della SIC, i dati non operativi relativi a ciascuno spazio di collaborazione SIC sono conservati nel sistema di informazione centralizzato fino al completamento della valutazione della SIC. Il periodo di conservazione non supera i cinque anni.
2. Se viene deciso di non condurre una valutazione alla chiusura della SIC o, al più tardi, allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, la registrazione dei dati è automaticamente cancellata dal sistema centralizzato.

Articolo 19

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

1. Ogni autorità nazionale competente di uno Stato membro, e, se del caso, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF o altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione è il titolare del trattamento dei dati personali operativi nell'ambito del presente regolamento ai sensi delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.
2. Quanto ai dati caricati sulla piattaforma di collaborazione per le SIC dalle autorità competenti di paesi terzi, il titolare del trattamento, per quanto riguarda i dati personali scambiati tramite tale piattaforma e conservati su di essa, è uno degli amministratori dello spazio SIC, designato nel pertinente accordo SIC.
3. eu-LISA è il responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali scambiati tramite la piattaforma di collaborazione per le SIC e conservati su di essa.
4. Gli utenti della piattaforma di collaborazione delle SIC sono congiuntamente titolari del trattamento dei dati personali non operativi su tale piattaforma.

Articolo 20

Finalità del trattamento dei dati personali

1. I dati inseriti sulla piattaforma di collaborazione per le SIC sono trattati solo per i fini seguenti:
 - a) lo scambio di dati operativi fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;
 - b) lo scambio di dati non operativi fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC ai fini della gestione della squadra investigativa comune e della cooperazione quotidiana fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.
2. L'accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC è limitato al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'OLAF e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, nella misura necessaria all'assolvimento dei compiti, conformemente al fine di cui al paragrafo 1, e a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Articolo 21

Registri tecnici

1. eu-LISA provvede affinché sia tenuto un registro di tutti gli accessi al sistema di informazione centralizzato e di tutti i trattamenti di dati in tale sistema, conformemente al paragrafo 2.
2. Il registro indica:
 - a) la data, il fuso orario e l'ora esatta dell'accesso al sistema di informazione centralizzato;
 - b) l'identificazione dell'utente della piattaforma di collaborazione per le SIC che ha avuto accesso al sistema di informazione centralizzato;

- c) la data, il fuso orario e l'ora di accesso dell'operazione effettuata dall'utente della piattaforma di collaborazione per le SIC;
 - d) l'operazione effettuata dall'utente della piattaforma di collaborazione per le SIC.
3. I registri sono protetti dall'accesso non autorizzato con misure tecniche adeguate e sono conservati per tre anni o per un periodo più lungo se richiesto per portare a termine procedure di verifica in corso.
 4. Su richiesta, eu-LISA mette i registri a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri senza ingiustificato ritardo.
 5. Entro i limiti delle loro competenze e ai fini dell'adempimento delle loro funzioni, le autorità nazionali di controllo competenti a verificare la liceità del trattamento dei dati hanno accesso ai registri su richiesta.
 6. Entro i limiti delle sue competenze e ai fini dell'adempimento delle sue funzioni di controllo conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai registri su richiesta.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 22

Monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA stabilisce procedure per monitorare lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC rispetto agli obiettivi relativi alla programmazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento di detta piattaforma rispetto agli obiettivi concernenti i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, la sicurezza e la qualità del servizio.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 prevedono la possibilità di elaborare statistiche tecniche periodiche ai fini del monitoraggio.
3. In caso di importante ritardo nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio quanto prima dei motivi del ritardo, nonché del relativo impatto finanziario e sulle tempistiche.
4. Una volta completato lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.
5. Nel caso di un aggiornamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC che potrebbe comportare costi elevati, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di procedere all'aggiornamento.

6. Due anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico di detta piattaforma, compresa la sua sicurezza.
7. Quattro anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale di detta piattaforma. La Commissione trasmette la relazione di valutazione globale al Parlamento europeo, al Consiglio.
8. Le autorità competenti degli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 7. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né comprendono indicazioni sulle fonti, sui nomi di membri del personale o sulle indagini.
9. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione globale di cui al paragrafo 7.

Articolo 23

Costi

I costi sostenuti per l'istituzione e il funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Articolo 24

Entrata in funzione

1. La Commissione determina la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta accertato che:

- a) siano stati adottati gli atti di esecuzione pertinenti di cui all'articolo 6;
 - b) eu-LISA abbia effettuato con successo un collaudo generale di detta piattaforma, in cooperazione con gli Stati membri, utilizzando dati di prova anonimi.
2. Quando la Commissione ha determinato la data di entrata in funzione conformemente al paragrafo 1, la comunica agli Stati membri, a Eurojust, a Europol, alla Procura europea e all'OLAF.
 3. La decisione della Commissione che determina la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC, di cui al paragrafo 1, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 4. Gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC iniziano a utilizzare detta piattaforma a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 25

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:

1) all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. L'Agenzia è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa, compresi gli sviluppi tecnici, della piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni ("SIC").";

2) è inserito il seguente articolo 8 ter:

"Articolo 8 ter

Compiti relativi alla piattaforma di collaborazione per le SIC

Con riguardo alla piattaforma di collaborazione per le SIC, l'Agenzia svolge:

a) i compiti ad essa attribuiti conformemente al regolamento (UE) XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;

b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresa la fornitura di materiale di formazione online.

3) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES, dell'ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN, di e-CODEX, della piattaforma di collaborazione per le SIC e di altri sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1, paragrafo 5).";

4) all'articolo 19, paragrafo 1), la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

"ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico:

¹⁶ Regolamento (UE) XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L ...).";

- i) del SIS II in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸;
- ii) del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI;
- iii) dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;
- iv) dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240;
- v) dell'ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹;
- vi) delle componenti dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;
- vii) del sistema e-CODEX in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1), del regolamento (UE) XXX18;
- viii) della piattaforma di collaborazione per le SIC in conformità dell'articolo xx del regolamento (UE) XXX19 [il presente regolamento];

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

¹⁸ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312, del 7.12.2018, pag. 56).

¹⁹ Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

5) all'articolo 27, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera d quater):

"d quater) gruppo consultivo della piattaforma di collaborazione per le SIC;".

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
